



# COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Prot. 3586

ORDINANZA N. 34/2020

Garda, li 17.03.2020.

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19 –  
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO .**

## IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Visti: la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (...) sono adottate le seguenti misure: evitare ogni spostamento della persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.(...);

- l'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020:"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Al fine di evitare assembramento di persone si ritiene necessario, su tutto il territorio comunale, con efficacia immediata e fino al 25 marzo compreso:

- . di consentire la circolazione sulle piste ciclopedonali solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- . di vietare la circolazione dei pedoni sul lungolago Regina Adelaide, passeggiata nella zona denominata "Cavalla" da Garda direzione Bardolino, passeggiata Lungolago Pincherle e Corno, fino a San Vigilio, Val Dei Mulini, passeggiate lungo le rive del Torrente Gusa, passeggiata ciclabile Rocca e Strada Camaldoli-Rasole-Dacia, ecc..
- . di vietare la sosta presso i giardini pubblici di tutto il paese;
- . di vietare di sedersi sulle panchine dislocate sul territorio comunale;
- . di limitare l'accesso alle aree cani;
- . di limitare l'accesso al cimitero comunale ad esclusione delle funzioni funebri;

. di vietare l'utilizzo dei parchi giochi del territorio comunale;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

**Visto** il D.LGS 267/2000 Testo unico degli enti locali e i poteri ivi conferiti al Sindaco con l'art 50, comma 5;

## **ORDINA**

**Per i motivi sopra descritti in narrativa, fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio comunale:**

1. di consentire la circolazione sulle piste ciclopedonali solo ed esclusivamente ai velocipedi condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità come previsto dai DPCM citati in premessa;
2. di vietare l'accesso ai pedoni sul lungolago Regina Adelaide, passeggiata nella zona denominata "Cavalla" da Garda direzione Bardolino, passeggiata Lungolago Pincherle e Corno, fino a San Vigilio, Val Dei Mulini, passeggiata lungo le rive del torrente Gusa, passeggiata ciclabile Rocca e Strada Camaldoli-Rasole-Dacia, ecc..
3. di vietare l'utilizzo delle panchine ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade e comunque su tutto il territorio comunale;
4. di limitare l'accesso alle aree cani ad una sola persona per volta e per massimo cinque minuti;
5. di vietare l'accesso al cimitero comunale ad esclusione delle funzioni funebri;
6. di vietare la sosta presso i giardini pubblici di tutto il paese;
7. di vietare l'utilizzo dei parchi giochi del territorio comunale;
8. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini generali della conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia;

- Prefetto di Verona

- al Comando Polizia Locale

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000-TUEL, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

**AVVISA**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



Il Sindaco

Davide Bendinelli

